MODULARIO
D.S. - 372

MOD 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma, 14 LUG. 2011

All'ANICA
V.le Regina Margherita, 286
00198 Roma
c.a. Presidente
Fax 06-4404128

Prot. 9084/c 01.01.01-7.3

URGENTE

OGGETTO: Art. 1, comma 2, lett. b), del d.m. 21 gennaio 2010 (Tax credit esterno) – Soggetti non ammessi ai benefici fiscali di cui all'art. 1, comma 325, l. 244/07.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento circa la corretta individuazione dei soggetti non ammessi alla misura di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007 (c.d. "*tax credit* esterno"), pervenuta dall'ANICA il 12 luglio u.s., la scrivente Amministrazione ritiene di dover chiarire che l'esclusione di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.m. 21 gennaio 2010, relativa ai soggetti che svolgono talune attività indicate dal Testo Unico della Radiotelevisione (d. lgs. n. 177/2005 e successive modificazioni), opera solamente nei confronti della singola impresa che intenda effettuare un investimento nella produzione di un'opera filmica al fine di fruire della suddetta misura di agevolazione fiscale.

Pertanto, l'eventuale appartenenza al medesimo gruppo societario in cui opera un soggetto che svolga una o più delle attività "escluse" non inficia la possibilità per l'impresa che non eserciti tali attività di fruire del "*tax credit* esterno", non valendo in tale contesto il riferimento all'appartenenza al medesimo gruppo societario contenuta al comma 3, lett. b) del medesimo articolo.

In sostanza, si dovrà verificare il requisito "negativo" del mancato svolgimento di una delle attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), esclusivamente in capo all'impresa che effettua l'investimento.

Peraltro, la scrivente Amministrazione intende precisare che la non ammissibilità alla suddetta misura di agevolazione fiscale non deriva direttamente e semplicemente dal mero esercizio di una delle attività "escluse", ma deve essere corroborata da considerazioni di carattere quantitativo circa la rilevanza delle medesime attività rispetto alle complessive attività svolte dall'impresa stessa.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Per aversi l'inammissibilità dell'impresa alla misura di agevolazione, essa deve svolgere una o più delle attività "escluse" in via esclusiva o prevalente. Diversamente, dovrà ritenersi consentito l'accesso al beneficio nei casi in cui le attività "escluse" possano qualificarsi come "marginali".

Ciò detto, fermo restando il potere di controllo e verifica delle singole fattispecie che si presenteranno nella pratica, questa Direzione generale considererà come "marginale", coerentemente con la soglia *ad hoc* individuate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, l'attività da cui l'impresa ritragga ricavi (ed in relazione alla quale sostenga costi) in misura non superiore al 20% dei ricavi complessivamente ritratti (e dei costi sostenuti), requisito da verificare con riferimento alla media degli ultimi tre esercizi per i quali i bilanci siano stati approvati anteriormente alla data di sottoscrizione degli accordi vincolanti di investimento con il produttore cinematografico. La sussistenza del requisito dovrà essere autocertificata dall'impresa in sede di integrazione della procedura correlata all'intervenuto investimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)